

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

25.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	300		
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>			
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);		FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);	
MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);		ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275) . . . . .	300
MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);		PRESIDENTE	300, 302, 303, 305, 306, 307, 311
LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);		ALESSANDRINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	302, 305 306, 307, 311
		AMODEI . . . . .	302, 303, 311
		CUSUMANO . . . . .	305, 306
		FERRETTI . . . . .	302, 306, 311
		FIOROT . . . . .	303, 305
		GIOIA . . . . .	311
		GUNNELLA . . . . .	303, 306
		VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	303

**La seduta comincia alle 10,50.**

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Botta e Pica.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689); e delle proposte di legge Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495); Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983); La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136); Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160); Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 »; e delle proposte di legge Mattarella: « Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 mar-

zo 1968, n. 240 »; Mattarella, Russo Ferdinando e La Loggia: « Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 »; La Loggia, Alessi, Cusumano, Di Leo, Giglia, Gioia, Gullotti, Gunnella, Lima, Mattarella, Musotto, Ruffini, Russo Ferdinando: « Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 »; Ferretti, Di Benedetto, Pellegrino, Speciale e Colajanni: « Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; Erminero ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ».

Partecipano alla seduta senza voto deliberativo i deputati Gioia e Gunnella.

Com'è noto, nel corso di una precedente seduta, abbiamo esaurito la discussione generale con la replica del relatore e del Governo. Il nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto, che ha lavorato assiduamente dalla fine di ottobre alla prima decade di dicembre, con la partecipazione del Governo, rappresentato dal Sottosegretario senatore Alessandrini è stato quindi trasmesso alla Commissione bilancio affinché esprimesse su di esso il proprio parere.

Il comitato pareri della V Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione ha ritenuto compatibile il meccanismo di copertura prospettato dagli articoli 27 e 28 del nuovo testo, anche a fronte delle maggiori spese implicate rispettivamente dalle disposizioni contenute negli articoli 21, 26, 39, 41 e 43, nonché dalle norme formulate agli articoli 35, 36, 37, 38 e 44.

La Commissione ha, pertanto deliberato, di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato, subordinatamente all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito delle seguenti modifiche al predetto testo unificato:

A - 1) considerato che gli stanziamenti per la realizzazione del programma di sviluppo agricolo, dall'articolo 41 posti a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono essere contenuti nella misura annua di lire 13.600 milioni, il testo del predetto articolo 39 dovrà risultare modificato

nel senso di ridurre i predetti stanziamenti da lire 14 miliardi a lire 13.600 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974;

2) conseguentemente, e in relazione alla minore spesa implicata dalla proposta nuova formulazione dell'articolo 41, il secondo comma dell'articolo 27 dovrà risultare modificato nel senso di aumentare gli stanziamenti per l'esercizio 1970 da 57.500 milioni a 57.900 milioni e corrispondentemente ridurre gli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1971 da 60.335 milioni a 59.935 milioni.

B - 1) tenuto conto delle esigenze manifestate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 34, la Commissione ha ritenuto che l'incremento del limite di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 35 dovrà risultare aumentato da 500 a 700 milioni;

2) la ripartizione dello stanziamento globale di lire 4 miliardi previsto dal primo comma dell'articolo 36, dovrà essere modificata in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970;

3) la Commissione ha espresso parere contrario all'attuale formulazione dell'articolo 38, poiché non ritiene di poter consentire sulla assunzione di mutui da parte degli istituti autonomi per le case popolari, a totale carico dello Stato. La Commissione suggerisce, per altro, la seguente nuova formulazione dell'articolo 38, che autorizza l'accensione di mutui a carico degli istituti predetti e, contestualmente, dispone la concessione di un contributo del 4 per cento per l'indennizzo dei danni subiti dagli istituti medesimi: « Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.

« I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti e ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le predisposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

« Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo nella misura del 4 per cento.

« La somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro per gli anni finanziari dal 1970 al 1999 »;

4) la Commissione ha rilevato ancora la esigenza di operare uno scorrimento degli esercizi finanziari (dal 1969-70 al 1970-71), in cui viene ripartita la spesa prevista dall'articolo 44 per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 792, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241;

5) conseguentemente, in relazione alle precedenti modifiche suggerite, l'articolo 29 dovrà risultare modificato nel senso di ridurre da 5.000 a 4.800 milioni lo stanziamento relativo all'esercizio 1968; di ridurre a 5.000 a 4.790 milioni lo stanziamento relativo all'esercizio 1970; corrispondentemente, di aumentare da 6.000 a 6.410 milioni lo stanziamento relativo all'esercizio 1971.

La Commissione segnala, infine, alla competente Commissione di merito l'opportunità di modificare il terzo comma dell'articolo 21 nei seguenti termini:

« Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo articolo 32, nonché ai comuni di Montevago, Gibellina e Salaparuta, sul fondo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni medesimi sostengono per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana nelle zone occupate dai baraccamenti ».

La Commissione suggerisce, infine, la seguente nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 37:

« Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto articolo 43 è elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 ».

Passiamo ora all'esame degli articoli del testo del Comitato.

Do lettura dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto:

#### ART. 1.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asilnido, dei conventi dei Cappuccini di Palermo,

delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonché degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera *b*), purché gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.

Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ritiene superflui l'ultimo comma e le parole «diversi da quelli già indicati dalla citata lettera *b*)», del primo comma.

Qualora la Commissione insistesse per il mantenimento dell'ultimo comma, il Governo propone che esso sia sostituito con il seguente: « Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis, inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241 », per evitare un'inesattezza formale.

AMODEI. Propongo la soppressione delle parole: « dei conventi dei Cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo », in quanto mi sembra assurdo porre, in una legge, a carico dello Stato delle opere individuate in modo così specifico e non in base a criteri generali.

PRESIDENTE. Onorevole Amodei, vorrei ricordare che in sede di comitato ristretto è stato richiesto — e se non erro proprio dall'onorevole Todros — che ad una locuzione generica « conventi » si sostituissero i singoli conventi interessati per evitare che la norma potesse avere un'applicazione più ampia di quanto in realtà non fosse prevedibile.

FERRETTI. Il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amodei di cui ho già dato lettura. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del comitato ristretto, salvo il coordinamento formale dell'ultimo comma secondo i sugge-

rimenti dell'onorevole rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

La lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituita con la seguente:

« *a*) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente inciso:

« Tale limite è elevato a lire 7 milioni a favore dei proprietari, quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera *a*) del quinto comma del presente articolo ».

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente inciso:

« Tale limite è elevato a lire 8 milioni a favore dei proprietari quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera *a*) del quinto comma del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

#### ART. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli alloggi costruiti a norma dell'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari purché essi non risultino iscritti, nell'anno 1967 o negli anni successivi, nei ruoli dell'imposta complementare ».

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberate dal Comitato centrale di cui all'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.

Limitatamente agli alloggi costruiti nella città di Palermo tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28.

Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole al primo comma dell'articolo 4; non altrettanto per i rimanenti secondo, terzo e quarto comma, in quanto con essi si introduce un elemento di differenziazione proprio nell'ambito dell'attuazione del programma straordinario della « Gescal » nei confronti dei lavoratori di altre province italiane ugualmente bisognosi di alloggi.

Il Governo presenta, perciò, un emendamento soppressivo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo in esame.

FIOROT. Propongo di modificare al primo comma le parole: « che non risultino iscritti, nell'anno 1967 o negli anni successivi », nel seguente modo: « purché non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi ».

GUNNELLA. Per quanto riguarda l'emendamento modificativo del primo comma pre-

sentato dall'onorevole Fiorot, il mio gruppo è d'accordo. Non altrettanto posso dire circa l'emendamento soppressivo proposto dallo onorevole Vetrone.

AMODEI. A nome del mio gruppo devo dire che non siamo d'accordo sull'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Fiorot: « non risultino comunque iscritti per l'anno 1967 o per gli anni successivi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo tendente alla soppressione del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4.

(È respinto).

Avverto che l'articolo 4, dopo l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

#### ART. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli alloggi costruiti a norma dell'articolo 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso, con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che tengano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari purché essi non risultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi, nei ruoli dell'imposta complementare ».

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal Comitato centrale di cui all'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima.

Limitatamente agli alloggi costruiti nella città di Palermo tali norme si applicano an-

che a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della legge 30 gennaio 1962, n. 28.

Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica,

contenute nella legge 25 novembre 1962, numero 1684.

Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del Genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordato dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti ».

L'onorevole Fiorot ha presentato un emendamento al dodicesimo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole: « salvo proroga da concedersi », le altre: « per non più di 120 giorni ».

FIOROT. L'emendamento è giustificato dalla considerazione che noi dobbiamo fare relativa alla necessità che le case vengano costruite al più presto e che le somme disponibili non siano distolte ad altri fini.

CUSUMANO, *Relatore*. Ritengo che siano sufficienti le parole: « per giustificati motivi », per cui esprimo parere contrario all'emendamento.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore, nel senso che è preferibile mantenere il testo nella stesura del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fiorot, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 5 risulta così formulato:

#### ART. 5.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, numero 1684.

Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del Genio civile competente per territorio, per la approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.

Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

Il parere della Commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordata dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.

L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non più di 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispet-

torato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate all'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.

Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 6 del testo del comitato ristretto.

#### ART. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente articolo 6-bis:

« Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

A tal fine, l'ispettorato generale predetto progetterà vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari ».

L'onorevole Fiorot propone di sostituire al secondo comma la parola: « progetterà » con le altre: « dovrà predisporre progetti per ».

GUNNELLA. Sono favorevole all'emendamento proposto.

CUSUMANO, *Relatore*. Sono d'accordo.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con

l'emendamento e metterà a disposizione i progetti che si stanno elaborando per le zone a ricostruzione totale e parziale.

FERRETTI. Vorrei che fosse precisato che gli interessati sono soddisfatti di questo emendamento. I progetti devono essere completi in ogni loro parte, in modo che si possa passare all'esecuzione dei lavori di ricostruzione, senza subire le solite trafilie burocratiche.

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero precisare che saranno messi a disposizione tutti i tipi di progetti attuati per la ricostruzione nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale della Sicilia, corredati dai relativi calcoli. Evidentemente bisognerà vedere se tali progetti corrispondono alle esigenze di coloro che debbano ricostruire. In caso affermativo le modifiche da apportare caso per caso saranno di lieve entità ed il progetto potrà essere accolto, riducendo al minimo la procedura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Fiorot, tendente a sostituire al secondo comma la parola « progetterà », con le parole « dovrà predisporre progetti per ».

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 6 risulta così formulato:

#### ART. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente articolo 6-bis:

« Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

A tal fine, l'ispettorato generale predetto dovrà predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).



Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppressa la parola « edilizie » e sono aggiunte le parole: « comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti predetti, nonché le cooperative edilizie e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonché ad anticipare la differenza tra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.

Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto rela-

tivo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione ».

L'onorevole Ferretti ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma nel senso di aggiungere, dopo le parole: « nonché le cooperative edilizie » le altre: « formate dai proprietari interessati ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferretti.

(*È approvato*).

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidererei avere un chiarimento relativamente al terzo comma dell'articolo in esame. Nel testo si parlava di un tasso di interesse del 4 per cento. Debbo ritenere che la Commissione bilancio abbia dato parere favorevole alla riduzione di tale tasso all'1,50 per cento

PRESIDENTE. È chiaro che il parere deve essere inteso in tal senso.

Avverto che l'articolo 9 risulta così formulato:

ART. 9.

Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti predetti, nonché le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonché ad anticipare la differenza tra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.

Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto re-

lativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 10.

Il termine stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere con imputazione alla spesa anzidetta al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati ».

(È approvato).

#### ART. 12.

Le aree espropriate ai sensi dell'articolo 22 *quater* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono acquisite gratuitamente al comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esi-

genze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate ».

(È approvato).

#### ART. 13.

Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20.

(È approvato).

#### ART. 14.

All'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.

Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.

Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione ».

(È approvato).

#### ART. 15.

Le espropriazioni, la demolizione di fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e spese dello Stato.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione dei piani stessi, in luogo della indennità di

espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge.

La progettazione e l'esecuzione delle opere occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui al primo comma possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità.

(È approvato).

#### ART. 16.

Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio del 1968, non soggetti a trasferimenti totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano di risanamento, è consentito il ripristino in sito degli immobili in deroga alle norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, purché il ripristino non comporti alcun aumento di volume o di superficie calpestabile rispetto alla situazione persistente all'evento sismico, e purché le relative strutture portanti siano conformi alle particolari prescrizioni che l'ufficio del genio civile competente per territorio dovrà dettare caso per caso, al fine di garantire la sicurezza antisismica in misura sostanzialmente corrispondente a quella prevista per la località di cui trattasi.

(È approvato).

#### ART. 17.

L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.

Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato può richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprietà, con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.

Nel caso di assegnazione a privati ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio ».

(È approvato).

#### ART. 18.

L'articolo 4 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di trasferimento a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241. La Commissione trasmette il programma al comune interessato, il quale esprime il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento.

Ove il comune non esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il programma è sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo articolo 16, il quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'ispettorato generale medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma.

Il decreto di approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere.

L'ispettorato generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potrà richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

L'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ».

(È approvato).

ART. 19.

I proprietari di fabbricati di civile abitazione, che sia necessario espropriare per l'attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data del decreto di esproprio, in luogo dell'indennità di espropriazione, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 29 luglio 1968, n. 858, e della presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:

« L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ».

Sono convalidati gli atti di approvazione dei progetti, di impegno di spesa e di liquidazione dei contributi, emanati dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 29 luglio 1968, n. 858, e l'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì convalidate le procedure per gli appalti effettuate nel periodo anzidetto od in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché delle relative opere di urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola manutenzione da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ed indicati dal successivo articolo 32, sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e successive modificazioni, contributi integrativi in misura pari alle spese sostenute dai comuni medesimi per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana nelle zone occupate dai baraccamenti.

La Commissione bilancio ha suggerito un emendamento sostitutivo, nell'ultimo comma dell'articolo in esame, che l'onorevole Relatore ha dichiarato di far proprio. Do lettura di tale emendamento: « Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo articolo 32, sul fondo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni medesimi sostengono, per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana delle zone occupate dai baraccamenti ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel suo complesso, come risulta dall'emendamento testé approvato:

ART. 22.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché delle rela-

tive opere di urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola manutenzione da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo articolo 32, sul fondo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni medesimi sostengono per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana delle zone occupate dai baraccamenti.

*(È approvato).*

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del governo chiederei un rinvio per l'ulteriore esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Quando pensa che possa essere ripresa la discussione?

ALESSANDRINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Martedì mattina.

PRESIDENTE. Vi è una proposta del Governo di riprendere i lavori martedì mattina.

FERRETTI. Signor Presidente, noi siamo contrari ad ogni tipo di rinvio. Però se tale rinvio presuppone la possibilità che non ponga l'alternativa « o questo o si va in aula », possiamo anche essere consenzienti, con l'impegno preciso che martedì si esaurisca la discussione del provvedimento e si trasmetta immediatamente al Senato. Se così non fosse,

infatti il provvedimento sarebbe approvato dopo la prossima interruzione dei lavori parlamentari e non potrebbe più essere emanato in tempo utile.

C'è una situazione di emergenza che bisogna fronteggiare con la massima tempestività. Noi quindi accettiamo la proposta di rinvio, ma con l'impegno che l'*iter* del provvedimento sia concluso nella settimana ventura.

AMODEI. Credo che l'esigenza che questo provvedimento sia approvato dal Senato prima di Natale derivi anche dal fatto che per la copertura della spesa si fa riferimento all'esercizio finanziario 1969. Qualora questa legge dovesse entrare in vigore il prossimo anno verrebbe a crearsi una confusione enorme per quanto attiene anche alla copertura della spesa.

GIOIA. Se il Governo ha chiesto il rinvio, vuol dire che vuol valutare meglio la situazione. Credo che si possa pertanto aderire alla richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato a martedì mattina alle ore 10.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO